

Con sentenza n. 9477 del 10 aprile 2009, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha stabilito che *“Deve escludersi il c.d. mobbing e, dunque, il carattere vessatorio, degli atti e comportamenti del datore di lavoro che siano compiuti con lo scopo di porre rimedio ad una situazione di conflittualità creatasi in azienda a causa dei problemi caratteriali e relazionali che un lavoratore abbia con i propri colleghi e superiori gerarchici”*. Deve, sempre secondo la Suprema Corte, *“escludersi la responsabilità del datore di lavoro per il pregiudizio alla sfera psico-fisica, morale ed esistenziale che il lavoratore abbia subito a causa del clima di conflitto e tensione sul luogo di lavoro che egli stesso abbia concorso, con i suoi atteggiamenti a generare”*.

Nel caso di specie la corte ha ritenuto che non possa configurarsi il mobbing nel caso in cui la Direzione Generale trasferisca un'infermiera, in adesione a quanto suggerito dalla stessa, ad altro reparto dell'ospedale per cercare di porre rimedio alla conflittualità venutasi a creare con le altre colleghe, e generata dai suoi stessi comportamenti .